

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 54-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE DI LEMBO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

CARLO ROGNONI

per il reato di cui agli articoli 57, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 18 novembre 1992

Comunicata alla Presidenza il 9 febbraio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 16 ottobre 1992, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Rognoni, per il reato di cui agli articoli 57, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

In data 18 novembre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 25 novembre 1992 e deferita alla Giunta il 9 dicembre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 19 gennaio 1993.

Secondo l'accusa il senatore Rognoni avrebbe omesso di esercitare, quale direttore del quotidiano «Il Secolo XIX», sul contenuto dell'articolo intitolato «Licenziato con un falso», pubblicato in data 16 maggio 1991, il controllo necessario ad impedire che, attraverso lo stesso, venisse offesa la reputazione di Fernando Agus, intendente di finanza di Imperia, e di Marcella Cimino Piazza, funzionario della predetta intendenza, commettendo il reato di diffamazione col mezzo della stampa.

La Giunta - dopo aver preliminarmente ribadito anche in questa circostanza che l'intenzione di voler rinunciare all'immunità parlamentare, presuntivamente esistente sulla scorta di precedenti dichiarazioni del senatore Rognoni, non è produttiva di effetti, essendo quest'ultima sottratta alla disponibilità del singolo parlamentare, perchè posta dalla Costituzione a garanzia dell'indipendenza delle Camere a tutela del libero esplicarsi della funzione parlamentare; considerato che il reato previsto e punito dall'articolo 57 del codice penale, così come modificato dall'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, è a condotta omissiva per il mancato controllo sul contenuto dell'articolo ritenuto lesivo della reputazione altrui; che il controllo da esercitare è quello necessario ad impedire che col mezzo della stampa siano commessi reati - ha rilevato che non è riscontrabile dai documenti acquisiti agli atti l'esistenza del *fumus persecutionis*.

Per queste ragioni la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea la concessione della autorizzazione a procedere.

DI LEMBO, *relatore*